



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 –
PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965
Sito internet: www.comune.muggio.mb.it E-mail polizia.locale@comune.muggio.mb.it
Palazzo Isimbardi, via San Rocco n,5 – telefono 039791893 –

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Muggiò, data del protocollo

Ord.temp.n.63/2024

Oggetto: Ordinanza di modifica della disciplina della circolazione stradale.

Sospensione della limitazione oraria negli stalli di sosta a disco orario nel periodo 1 agosto 2024 al 31 agosto 2024.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- l'art. 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992), che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- l'indirizzo del Sindaco di Muggiò di favorire la circolazione degli utenti della strada nel periodo feriale di agosto (come nota giunta al Comando Polizia Locale in data del 31/07/2024);
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. del 28 agosto 2000, n° 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli art. 9 e 11 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Muggiò, approvato con deliberazione GC. N. 56 del 07/05/2019;
- il decreto del Sindaco n. 02 del 31 gennaio 2024 con il quale nomina il Dottor Alberto CESANA quale Responsabile dell'Area Istituzionale - Vicesegretario;

Considerato che:

- durante il periodo estivo la diminuzione delle attività istituzionali e commerciali comporta una minore necessità di disponibilità di stalli di sosta a limitazione oraria nel tempo;
- durante il periodo feriale di agosto vi è una riduzione del traffico veicolare e della presenza di cittadini sul territorio di Muggiò;
- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,

COMUNE DI MUGGIO'
Comune di Muggiò
Protocollo N. 0020327/2024 del 31/07/2024
Classifica: 9.2 «POLIZIA STRADALE»



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 –
PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965
Sito internet: www.comune.muggio.mb.it E-mail polizia.locale@comune.muggio.mb.it
Palazzo Isimbardi, via San Rocco n,5 – telefono 039791893 –

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ravvisato quindi l'opportunità di sospendere temporaneamente per il periodo di agosto la sosta a disco orario negli stalli di sosta del comune di Muggiò;

Ritenuta opportuno adottare idoneo provvedimento;

ORDINA

**A partire dal giorno 01 agosto 2024 sino al giorno 31 agosto 2024:
sono sospese tutte le ordinanze per la disciplina della circolazione stradale sul territorio comunale emesse in materia di regolamentazione della sosta a disco orario.**

Per quanto sopra, è consentito sostare nel periodo indicato (dal 01 agosto al 31 agosto) con i veicoli negli stalli di sosta, senza rispettare la limitazione oraria e l'esposizione del disco orario prescritti dall'art. 157 cc 6 del "Nuovo Codice della Strada" D. Lgs 285/1992.

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.


È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Cesana



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate. Il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa,

Pratica trattata da: Vice Comandante - Marco dott. Cazzaniga